

Regolamento del Mercato denominato "PAGUS".

ART. 1 FINALITA'

Il Comune di Rogno allo scopo di promuovere i prodotti agricoli del territorio, intende attivare ogni 3^a Domenica del mese presso la zona "Sagra" il Mercato denominato "Pagus".

Il Mercato denominato "Pagus" è riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali con o senza certificazione biologica ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

L'istituzione del mercato ha lo scopo di:

- 1) favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali locali e di qualità e accorciare la filiera produttiva;
- 2) promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- 3) promuovere la conoscenza della cultura rurale e favorire lo sviluppo agricolo locale;
- 4) promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita promuovendo la trasparenza nelle etichettature;
- 5) individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza sul territorio, favorendo la vendita diretta dei prodotti, avendo come riferimento la stagionalità, la tipicità e qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e la salubrità del processo produttivo;
- 6) favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari;
- 7) garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- 8) favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici.

Il presente Regolamento ha lo scopo di fissare le norme per la partecipazione al Mercato denominato "Pagus", riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli fornendo agli operatori stessi la garanzia di poter operare in un contesto idoneo nel rispetto di regole comportamentali certe.

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per l'attuazione del presente regolamento è rinvenibile nelle seguenti disposizioni legislative:

- l'articolo 2135 del Codice Civile
- il Decreto Legislativo 18-5-2001, n. 228 e s.m.i
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali pubblicato nella Gazzetta
- l'articolo 8 della L. 580/93 inerente l'iscrizione delle imprese alla Camera di Commercio
- i regolamenti comunitari componenti il c.d. Pacchetto Igiene.

In particolare il D.Lgs. n. 228/01 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il D.M. 20/11/07, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/06, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market,

riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale.

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

ART. 3 PARTECIPAZIONE

Possono esercitare la vendita diretta nel Mercato denominato "Pagus" gli imprenditori agricoli (ai sensi dell'art. 2135 c.c., così come innovato dal D.Lgs 228/ 2001) singoli o associati, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 58011, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- ubicazione dell'azienda agricola nel territorio della Valle Camonica, Sebino e Val Cavallina;
- vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale identificato, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'articolo 2135 c.c.;
- conformità alla normativa vigente in materia igienico sanitaria in base alle norme contenute nel Pacchetto Igiene ed in materia di etichettatura (i prodotti devono essere etichettati con l'indicazione del luogo di origine territoriale e il nome dell'impresa produttrice);
- non abbiano riportato condanne in materia di igiene e sanità o di frode.

ART. 4 CATEGORIE MERCEOLOGICHE RAPPRESENTATE IN VENDITA

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato denominato "Pagus" sono le seguenti:

- prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991e s.m.i.;
- prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991e s.m.i.;
- erbe officinali e aromatiche;
- prodotti ottenuti dall'artigianato connesso all'agricoltura del territorio.

Non è consentita la vendita di animali vivi.

ART. 5 VENDITA ED ALTRE ATTIVITA' CONSENTITE

Nel Mercato denominato "Pagus" è inoltre ammessa:

- la degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva, purché non si effettuino preparazioni di alimenti;
- l'attività didattica e dimostrativa legata ai prodotti alimentari, organizzata dagli agricoltori o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale.

ART. 6 - MODALITA' DI VENDITA E TRASPARENZA DEI PREZZI

L'etichettatura e/o i cartellini di vendita di ogni prodotto messo in vendita nel Mercato denominato "Pagus" dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti.

ART. 7 - ORARI E UBICAZIONE

L'attività di vendita nel Mercato è consentita dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

L'allestimento dei banchi può essere effettuato dalle 8.00 alle 9.00, mentre lo sgombero dell'area pubblica è previsto tra le 13.00 e le ore 14.00.

Luogo di svolgimento: zona "Sagra".

Dimensioni: n. 25 posteggi aventi dimensioni di 12 mq (3x4).

Giorno di svolgimento: terza domenica del mese.

Per esigenze di pubblico interesse o cause di forza maggiore potranno essere introdotte, con provvedimento del Responsabile di Polizia Locale, modifiche temporanee alla data di svolgimento, alla durata, localizzazione del mercato, numero e dimensioni dei posteggi o momentanea sospensione.

La Giunta Comunale con proprio provvedimento confermerà o varierà il giorno e luogo di svolgimento del Mercato denominato "Pagus".

L'assegnazione del relativo posteggio avverrà seguendo i seguenti criteri di priorità:

1. prodotti agricoli provenienti da aziende/imprese agricole, con sede produttiva ubicata nell'ambito comunale;
2. prodotti agricoli provenienti da aziende/imprese agricole localizzate nell'ambito della Valle Camonica.

Al fine di verificare il corretto funzionamento del Mercato, viene costituita un'apposita commissione composta da:

- il Responsabile del servizio commercio del Comune di Rogno;
- un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

- un rappresentante tra i produttori agricoli assegnatari dei posteggi.

La commissione viene nominata dal Sindaco, dura in carica tre anni.

La Commissione ha compiti ispettivi e propositivi in ordine all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9.

A tal fine può effettuare sopralluoghi presso il mercato agricolo, i fondi e le strutture delle aziende agricole.

La Commissione a tal fine può designare un esperto di tecniche agronomiche, in qualità di consulente con finalità di supporto in occasione di sopralluoghi presso i mercati, presso i fondi, le strutture delle aziende e durante le sedute della commissione.

Il consulente presta la propria opera a titolo gratuito e viene designato, per un periodo di un anno, a maggioranza dei componenti della commissione.

La nomina si ritiene tacitamente rinnovata di un anno e comunque non oltre la durata in carica della commissione.

Gli accertamenti devono essere effettuati da almeno due componenti della commissione, eventualmente supportati dal consulente e dalla polizia municipale.

ART. 8 OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli.

Sono inoltre tenuti a:

- esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento;
- i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati in azienda.

ART. 9 CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20/11/2007 e del presente disciplinare di mercato.

A tal fine gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire agli organi di controllo e alla Polizia Locale l'effettuazione delle verifiche ritenute opportune e sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative igienico-sanitarie.

L'inosservanza del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'inosservanza delle disposizioni regolamentari comunali.

In caso di più violazione del presente regolamento, commesse anche in tempi diversi e in caso di assenza dal mercato per più di tre volte (senza comunicazione da effettuare entro una settimana prima del mercato agricolo) nell'arco dell'anno solare è disposta la revoca dell'autorizzazione e l'estromissione dal mercato stesso.

ART. 10 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli imprenditori agricoli singoli o associati, che intendono partecipare al mercato per la vendita di prodotti agricoli, dovranno presentare domanda al soggetto gestore.

La domanda di partecipazione implica da parte dell'operatore la condivisione delle finalità istitutive del mercato e l'accettazione integrale delle norme del presente regolamento.

Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenenti le seguenti informazioni:

- a) anagrafica completa dell'azienda richiedente;
- b) la descrizione delle attività aziendali;
- c) l'indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
- d) stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità;
- e) copia fascicolo aziendale;
- f) copia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- g) copia Visura camerale.